



DELIBERA N. 13 del 8 novembre 2024

avente ad Oggetto:

corrispettivo economico da riconoscere al credito energetico non utilizzato per l'energia immessa in rete da impianti rinnovabili - Art. 22 Legge 22 dicembre 2023 n.194

Con l'adozione del presente provvedimento, teso a determinare, su istanza proposta dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (nel seguito identificata come A.A.S.S. o Azienda), eventuali adeguamenti tariffari relativi ai servizi da questa gestiti, l'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia (nel seguito identificata come Autorità) ritiene opportuno premettere considerazioni ed argomentazioni utili alla corretta interpretazione della deliberazione di seguito adottata.

A) FASI DELLA PROCEDURA E RICHIESTE DALL A.A.S.S.

In data 29 maggio 2024, è stata fatta recapitare all'Autorità una richiesta dell'A.A.S.S. contenente una proposta di corrispettivo economico da riconoscere al credito energetico non utilizzato per l'energia immessa in rete da impianti rinnovabili - Art. 22 Legge 22 dicembre 2023 n.194.

L'Art.22 (Cessione dell'energia prodotta) della Legge 22 dicembre 2023 n.194 che modifica l'Art.23, comma 2 della Legge 3 aprile 2014 n.48 e s.m.i., prevede un corrispettivo economico da riconoscere al credito energetico non utilizzato per l'energia immessa in rete da impianti rinnovabili. L'articolo recita come segue: *"1.A1 fine di garantire che il credito energetico non utilizzato venga riconosciuto dall'A.A.S.S. nell'anno solare successivo tramite un corrispettivo economico, nelle more della definizione di una specifica norma sulla cessione dell'energia prodotta, il provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 23 della Legge 3 aprile 2014 n.48 e successive modifiche dovrà essere emanato dall'Autorità a seguito di proposta da parte di A.A.S.S. entro il 30 giugno 2024.*

2.11 provvedimento dovrà riguardare esclusivamente gli impianti:

- a) di proprietà di persone fisiche;*
- b) di potenza massima installata non superiore a 12 kW.*

3.La remunerazione dell'energia prodotta è riconosciuta all'esaurimento degli incentivi ottenuti per la installazione dell'impianto."

A.A.S.S. riporta una tabella relativa alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico confluita in rete e mai utilizzata dai beneficiari, suddivisa per gli impianti in regime di scambio sul posto e per gli impianti in regime speciale per gli anni di disponibilità della base dati 2015 – 2022, precisando che per l'anno 2023 non sono ancora disponibili dati consuntivi, in considerazione del fatto che l'energia immessa in rete può essere utilizzata dagli utenti fino al 31 dicembre 2024.

Nella tabella, qui non riportata, l'energia è stata valorizzata al PMG - Prezzo Minimo Garantito stabilito dall'autorità di regolazione italiana (ARERA) per gli impianti fotovoltaici realizzati in territorio italiano ed al PUN medio annuale. Il legislatore italiano ha previsto, per alcune tipologie di impianti di produzione di energia elettrica, la possibilità di richiedere il ritiro a prezzo amministrato dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete (ritiro dedicato). Il regime di ritiro dedicato si pone quale alternativa al normale regime di vendita dell'energia elettrica a mercato. Nell'ambito del ritiro dedicato, il prezzo di ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE non è oggetto di negoziazione tra le parti, ma è definito dall'Autorità ed è pari al prezzo zonale orario che si forma sul Mercato del Giorno Prima ovvero, nel caso di impianti di produzione connessi a reti non interconnesse, al Prezzo Unico Nazionale (PUN), corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo impianto di produzione.



**AUTORITA' DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA**

La proposta di A.A.S.S. si sostanzia nel riconoscimento del credito energetico non utilizzato pari al PMG - Prezzo Minimo Garantito annuo stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente italiano (ARERA), eventualmente abbattuto di un opportuno coefficiente. L'eventuale abbattimento di un coefficiente da stabilire è giustificato dal fatto che la incentivazione degli impianti fotovoltaici in territorio sammarinese è robusta sia per la presenza del regime di scambio sul posto con credito energetico portato all'anno successivo sia in relazione agli incentivi fiscali vigenti.

B) ESITO DELLA PROCEDURA

Questa Autorità, sulla base delle motivazioni addotte, ha ritenuto corretto accogliere la proposta avanzata da A.A.S.S. e in particolare, di fissare come corrispettivo economico da riconoscere al credito energetico non utilizzato per l'energia immessa in rete da impianti rinnovabili un valore pari al PMG - Prezzo Minimo Garantito annuo stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente italiano (ARERA). Tale corrispettivo si applica a partire dal credito energetico non utilizzato nel 2023, che dovrà essere corrisposto agli utenti che ne hanno diritto, entro il 31 marzo 2025, in considerazione del fatto che l'energia immessa in rete nel 2023 può essere utilizzata dagli utenti fino al 31 dicembre 2024.

C) CONSIDERAZIONI FINALI

L'applicazione del corrispettivo economico in oggetto è una novità per la Repubblica di San Marino. Per tale motivo l'Autorità invita A.A.S.S. a produrre alla stessa, entro il 30 giugno 2025, un primo consuntivo della sua applicazione, in modo da poter valutare eventuali correttivi.

Il Presidente

Dott. Marco Affronte

I Componenti

Ing. Marco De Luigi

Ing. Marco Silvagni